

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia del Comune

1. Il Comune di Vezzano sul Crostolo è ente autonomo che rappresenta la comunità locale secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato e della Regione.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto e dei regolamenti comunali.

3. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo i principi di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali..

Art. 2

Finalità

1. Il Comune cura gli interessi della comunità locale e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessati.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di qualsiasi forma di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato, la promozione del ruolo del volontariato come espressione libera ed autonoma della comunità locale riconoscendo che nelle forme associate, e senza fini di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni, di solidarietà morale e di pluralismo sociale;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, nonché la promozione del patrimonio

storico e culturale valorizzando quanto più possibile l'appartenenza del Comune alle aree matildiche;

- e) la promozione della cultura della pace e della solidarietà attraverso iniziative di sensibilizzazione ed informazione;
- f) la salvaguardia ed il consolidamento dei valori di libertà, democrazia, solidarietà e tolleranza;

- g) la promozione e l'adesione, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30 dicembre 1969, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali di altri paesi dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere fra i popoli e culture;
- h) pari opportunità tra uomini e donne, promuovendo azioni positive volte ad eliminare gli ostacoli che ancora, di fatto, ne impediscono la realizzazione, organizzando altresì la vita del territorio in modo più rispondente ai bisogni dei cittadini e delle famiglie, armonizzando gli orari dei servizi e degli esercizi commerciali, onde consentirne a tutti una migliore fruibilità.

5. Il comune riconosce che nelle cariche pubbliche, nelle commissioni tecniche, e/o elettive, negli enti aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna, avvalendosi dell'apporto di tutte le formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equi ordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune comprende il Capoluogo e le frazioni di La Vecchia, Montalto, Paderna, Pecorile e Sedrio, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 37.67, confinante con i comuni di Quattro Castella, S.Polo, Canossa, Casina, Viano e Albinea.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato di Vezzano sul Crostolo, che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in

luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale o, in assenza di questo, di un altro dipendente di corrispondente qualifica e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Vezzano sul Crostolo.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati da parte di terzi, salvo espressa autorizzazione del Comune, che la rilascia come da regolamento.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

Art. 7 Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.
Agli organi elettivi e di governo spettano tutti gli atti di indirizzo, di controllo, di individuazione degli obiettivi, di determinazione dei tempi di attuazione e di assegnazione delle risorse.

Art. 8 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9 Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto, e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 10 Convocazione e funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Sindaco.

2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, la prima per l'approvazione del Conto Consuntivo e l'altra per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

3. Il Sindaco procede alla convocazione del Consiglio entro un termine di 20 giorni, quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste e comunque da trattare.

4. Salvo i casi in cui la legge, o il regolamento, prescriva diversamente, le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto non prescrivano una maggioranza speciale. In seconda convocazione la seduta è valida se sono presenti almeno 6 consiglieri.

5. Il Consiglio delibera il regolamento del proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 11 Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali indicandone le materie di competenza. La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia deve essere attribuita alla minoranza e la nomina del loro Presidente è effettuata con il solo voto dei consiglieri di minoranza.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, il funzionamento e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di tutte le forze sociali, politiche ed economiche per l'esame degli specifici argomenti oggetto della consultazione.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri ed il funzionamento di tali commissioni saranno disciplinati dal regolamento.

Art. 12 Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) la nomina del presidente della commissione può essere riservata al Consiglio comunale o, in mancanza, alla commissione istituita;
- b) le procedure per l'esame e l'approfondimento delle proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte;
- e) casi di segretezza delle sedute.

Art. 13 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione e sono immediatamente efficaci. Il consiglio provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari con le modalità previste dalla legge.

3. E' Consigliere anziano colui che nelle consultazioni elettorali ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco.

Art. 14 Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinata all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali sono membri.

5. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni, siano esse ordinarie che straordinarie, per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio Comunale approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di fare valere le cause giustificate delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificate presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 15 Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16

Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Definisce le linee programmatiche idonee al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 17

Nomina e cessazione

1. I componenti la Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione.
2. Il documento di nomina della Giunta contiene la ripartizione degli incarichi tra i singoli componenti.
3. L'ordine di iscrizione nel documento determina l'anzianità degli assessori.
4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.
5. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 4, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.
6. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 18

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. sei assessori.
2. Due assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili e compatibili ed in possesso dei requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa e che non siano stati candidati alle ultime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale. Gli Assessori esterni non possono essere nominati Vice-sindaco.
3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 19

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. In caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice-Sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano, come individuato dall'art. 17, comma 3.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo sua diversa decisione.

Art. 20 Attribuzioni

1. La Giunta Comunale è organo di supporto e di collaborazione al Sindaco. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che per la loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non sono attribuite per Legge, Statuto o Regolamento al Consiglio, al Sindaco, al Segretario Comunale od ai Capi Settore nominati dal Sindaco.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza mediante atti nei quali sono indicati scopi ed obiettivi perseguiti e vengono altresì attribuite le risorse necessarie.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio e propone l'adozione dei regolamenti di competenza consiliare;
 - b) adotta il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), assegna ai Capi Settore gli obiettivi e le risorse per la realizzazione degli interventi autorizzando gli stessi, se necessario, ad impegnare spese nel bilancio pluriennale;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) nomina le commissioni esaminatrici per le selezioni pubbliche e riservate;
 - g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, qualora trattasi di beni mobili;
 - l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzione delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - n) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
 - o) informa la popolazione sulla attività dell'ente con le modalità stabilite dal regolamento;
 - p) predispone il bilancio preventivo, la relazione previsionale e programmatica ed il conto consuntivo;
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- b) nomina la Delegazione Trattante di parte pubblica, ne individua il presidente e recepisce gli accordi decentrati;
- c) nomina il Nucleo di Valutazione dei Responsabili con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione.

Art. 21

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

4. Gli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

5. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti con funzioni consultive i responsabili di settore o loro delegati.

6. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, Organo di Revisione contabile ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni.

7. La Giunta nelle sedute pubbliche invita a parteciparvi i capigruppo consiliari.

Art. 22

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di

autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio. Il Sindaco può avvalersi di consiglieri, compresi quelli di minoranza, per coadiuvare gli assessori per effettuare studi di particolare complessità da sottoporre all'esame del Consiglio.

5. Il Sindaco, nella prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale, presta giuramento secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione Italiana e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

6. Il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Tale documento viene sottoposto all'esame e votazione del Consiglio entro i trenta giorni successivi.

Art. 23 **Attribuzioni di amministrazione**

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori che con lui collaborano;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega agli assessori nell'ambito delle funzioni proprie per le quali la legge o lo Statuto prevedono la possibilità di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentita la Giunta o il Consiglio comunale, nelle materie di rispettiva competenza;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) adotta ordinanze nel rispetto delle competenze specificatamente assegnategli dalla legge;
- m) rilascia le autorizzazioni e le concessioni che gli sono espressamente riservate dalla legge;
- n) (soppressa);
- o) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni da presentare al consiglio comunale nella prima seduta convocata successivamente alla loro presentazione;
- p) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio;
- q) provvede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- r) conferisce gli incarichi di collaborazione esterna e di consulenza nel rispetto delle indicazioni provenienti dalle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 24 **Attribuzioni di vigilanza**

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con l'Organo di revisione contabile del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in conformità alla legge ed allo Statuto.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri, purchè la stessa contenga l'elenco degli oggetti da porre all'ordine del giorno, provvede alla convocazione entro il termine perentorio di venti giorni;
- b) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) risponde oralmente o per iscritto, personalmente o all'uopo delegando un assessore, ad interrogazioni e mozioni presentate dai consiglieri. Interrogazioni o mozioni, indirizzate al Sindaco, vanno presentate all'Ufficio di Segreteria e protocollate per essere poi iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale utile successiva alla loro presentazione;

2. Il Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti. In tali compiti può avvalersi della consultazione delle associazioni di categoria interessate.

Art. 26

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco nel relativo atto di nomina. Egli lo sostituisce in caso di assenza o impedimento permanente o temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore che nel documento di nomina della Giunta segue nell'ordine di elencazione.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

CAPO I IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività di coordinamento dell'attività dei Capi Settore è affidata al Segretario comunale che la esercita in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto e delle norme regolamentari.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo amministrativo che assicura la direzione tecnica degli uffici e dei servizi.

Art. 28

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione dei seguenti atti:

- 19) predispone programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dal Sindaco;
- 20) predispone il Piano Esecutivo di Gestione in accordo con i Capi Settore sulla base degli obiettivi determinati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
- 21) roga i contratti in qualità di ufficiale rogante con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente;
- 22) presiede le commissioni di concorso aventi ad oggetto la copertura di posti vacanti di Capo Settore;
- 23) adotta e sottoscrive tutti gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita specifica competenza dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- 24) verifica la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti e i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni che non siano di competenza dei Capi Settore;
- 25) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività dei Capi Settore nel rispetto delle competenze del Nucleo di Valutazione.

Art. 29

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori, ai singoli consiglieri ed ai Capi Settore.

Art. 30

Attribuzioni di sovrintendenza - direzione - coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei Capi Settore.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi dei Capi Settore, con l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e contrattuali.
3. Adotta le determinazioni e gli atti di liquidazione in sostituzione del Capo Settore assente, salvi i casi di cui all'art. 34, commi 3 e 5.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti dei Capi Settore, con l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e contrattuali.
5. Convoca, presiede e coordina la Conferenza di direzione curando la verbalizzazione delle sedute.

Art. 31

Attribuzioni di legalità e di garanzia

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura altresì la verbalizzazione.
2. Esprime il parere preventivo di legittimità sulle proposte di deliberazione all'esame della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, ove espressamente richiesto e con le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Provvede a segnalare al Sindaco ed alla Giunta Comunale le eventuali illegittimità, irregolarità o rilevanti anomalie riscontrate negli atti.
4. Cura la comunicazione ai Capigruppo consiliari di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio e mette a loro disposizione copia delle deliberazioni adottate durante il periodo di pubblicazione delle medesime all'Albo Pretorio; riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
5. Cura la raccolta, in un apposito registro annuale, delle determinazioni adottate dai Capi Settore. Tali determinazioni sono pubblicate per quindici giorni all'Albo Pretorio e, di norma, entro trenta giorni dalla loro adozione.
6. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
7. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
8. Cura la trasmissione degli atti deliberativi soggetti al controllo del Co.Re.Co. e attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti e atti dell'ente.

CAPO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 32

Vicesegretario

1. Il Sindaco può nominare, con proprio atto recepito dalla Giunta Comunale e sulla base dei criteri determinati dal Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi, senza che ciò comporti variazione della Dotazione Organica del Comune, "Vicesegretario Comunale" un Capo Settore in possesso dei requisiti necessari per accedere al concorso pubblico per Segretario Comunale, per coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 33

Principi organizzativi

1. L'organizzazione della struttura dell'ente e lo svolgimento delle attività di istituto deve essere informata a criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità economicità, efficacia ed efficienza, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei terzi in conformità alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, secondo i principi di responsabilità, trasparenza, semplificazione delle procedure e di valorizzazione delle professionalità.

2. L'azione amministrativa e l'ordinamento degli uffici e del personale sono informati al criterio di distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, di competenza degli organi di governo e responsabilità di gestione, di competenza dei responsabili di servizi ed uffici.

3. L'organizzazione del personale deve fondarsi su metodologie lavorative caratterizzate programmi ed obiettivi con adeguata assegnazione di risorse e con sistemi di controllo e verifica dell'attività svolta.

Art. 34

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'ente, è articolata in settori , servizi e unità operative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo, spettanti al Sindaco ed alla Giunta, possono essere individuate autonome unità organizzative.

3. La dotazione organica dell'ente e la sua articolazione interna deve essere rispondente ai programmi, agli obiettivi ed alle funzioni individuate dall'Amministrazione, ricorrendo anche alla gestione flessibile delle risorse umane.

4. La nomina dei Capi Settore è di competenza del Sindaco ed è disciplinata dall'apposito Regolamento

5. Il Regolamento definisce, altresì, le competenze e le funzioni di direzione di ciascun Capo Settore sulla base dei seguenti criteri:

- a) definizione dell'istruttoria quale responsabile del procedimento;
- b) gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione e la sottoscrizione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non siano stati espressamente attribuiti al Segretario Comunale dalla Legge, dal Regolamento, dal Sindaco o dalla Giunta Comunale;
- c) potere di definizione dell'organizzazione interna all'ufficio in armonia con l'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
- d) potere di impegno della spesa e conseguente ordinazione di beni e servizi nei limiti del budget di bilancio, comunque derivanti dagli atti degli organi collegiali e nel

- rispetto di quanto disposto nel Regolamento dei Contratti e nel Regolamento dei lavori, dei servizi, delle provviste in economia;
- e) responsabilità della gestione e dei relativi risultati;
 - f) autorizzazione di prestazioni straordinarie, di ferie, permessi retribuiti dei dipendenti assegnati ai servizi di propria competenza;
 - g) adozione dei provvedimenti di mobilità all'interno dei servizi di propria competenza;
 - h) stipulazione, per conto del Comune, dei contratti relativi ai servizi di propria competenza;
 - i) presidenza delle Commissioni di gara e di concorso e di selezione, fatto salvo solo il caso di cui all'art. 28 comma d);
 - l) l) l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti a rilevanza sia interna che esterna, che non sono di competenza del Segretario comunale e tutto ciò che sia necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi assegnati;
 - m) adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale, con l'osservanza delle leggi e delle norme regolamentari e contrattuali;
 - n) la gestione finanziaria, in relazione alle risorse assegnate con il P.E.G. o con delibera di Giunta Comunale;
 - o) il rilascio di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o licenza che non siano dalla legge attribuiti ad altri organi;
 - p) formulano, per quanto di competenza, i pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90.

Art. 35

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione amministrativa dell'Ente, le modalità di accesso all'impiego, l'affidamento degli incarichi di direzione di Settore, l'ordinamento delle strutture organizzative, le loro competenze ed attribuzioni, la gestione delle risorse, gli strumenti operativi, il controllo di gestione, nonché gli incarichi di collaborazioni esterne, sono disciplinati attraverso il Regolamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Regolamento da adottarsi, a cura della Giunta comunale sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio Comunale, si informa ai principi di legge ed a quelli di cui al presente Capo II.

TITOLO IV

SERVIZI

Art. 36 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 38 Azienda Speciale

1. Il Consiglio comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 39

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e della attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio della autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 40

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente della istituzione sono nominati dal Sindaco e devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status degli stessi, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 41

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 42

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 43 Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 44 Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 45 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V

CONTABILITA' E FINANZA

Art. 46 Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dell' Organo di revisione contabile e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 47 Finanza locale

1. Il Comune esercita la propria autonomia finanziaria ed impositiva in conformità allo Statuto, ai regolamenti ed alle leggi di coordinamento della finanza pubblica ed applica, secondo principi di equità e di perequazione nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari ed integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.

2. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

3. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.

Art. 48 Bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio annuale e quello pluriennale di previsione, predisposti dalla Giunta, sono consegnati ai capigruppo consiliari con modalità e termini previsti dal regolamento di contabilità. Eventuali, eccezionali deroghe saranno concordate nella riunione di

Sindaco e capigruppo.

Art. 49 **Ordinamento contabile**

1. L'ordinamento contabile generale del Comune ed, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 50 **Contributi e sovvenzioni**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi è disciplinata da un regolamento comunale formato in ossequio ai principi stabiliti dalla legge.

Art. 51 **Conto consuntivo**

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è tenuto a disposizione dei consiglieri presso gli uffici comunali con modalità e termini previsti dal regolamento di contabilità. Eventuali, eccezionali deroghe saranno concordate nella riunione di Sindaco e dei capigruppo.

3. Il Consiglio, valuta la relazione della Giunta nonché la relazione del revisore, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, esprime indicazioni e comportamenti da osservare da parte della Giunta e degli uffici.

Art. 52 **“Organo di revisione contabile”**

1. L'Organo di revisione contabile, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento di contabilità potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza. Saranno altresì disciplinate con regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle s.p.a.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 53

Controllo di gestione

1. Per definire il sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi idonei per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 54 **Organizzazione sovracomunale**

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici e con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare il superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 55 **Organismo di decentramento**

1. Il Comune di Vezzano sul Crostolo è l'organismo di decentramento al quale la legge, lo Statuto e l'apposito regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni conferite.

CAPO II FORME COLLABORATIVE

Art. 56 **Principio di cooperazione**

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 57 **Convenzioni**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni debbono stabilire i fini, la durata e le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 58 **ConSORZI**

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 57, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio

negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 59

Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 56 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, una unione di Comuni per la gestione sovracomunale di funzioni e servizi.

Art. 60

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare, tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazione degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PRINCIPI

Art. 61 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune, a tal fine, valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. L'Amministrazione può, altresì, attivare i consigli di frazione.

CAPO II INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 62 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto entro il termine previsto dal Regolamento, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1, hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 63 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 64 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al 3° comma dell'art. 63 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 65 Proposte

1. **Cinquanta** cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare, tra la Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse.

CAPO III ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 66 Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal precedente art. 50, assicura l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione nei limiti di legge e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 67 Associazioni

1. Il responsabile del servizio, previa istanza degli interessati ed in base ad apposito regolamento predispone l'albo delle associazioni che operano sul territorio, purchè costituite con apposito Statuto, per i fini di cui al precedente articolo.

Art. 68 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

Art. 69

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale ed organizzativo.

Art. 70

Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art.71

Referendum

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale ed attinenti materie di esclusiva competenza locale.

2. Il referendum abrogativo è indetto per deliberare l'abrogazione totale, o parziale, di norme regolamentari emanate da questo Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

3. La richiesta di referendum deve essere presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 400 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale viene presentata la richiesta.

4. Il referendum consultivo può essere indetto anche su iniziativa del Consiglio comunale..

3. Hanno diritto di partecipare alla consultazione referendaria tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 72

Materie escluse

1. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli di Aziende speciali;
- b) tributi locali, tariffe dei servizi e altre imposizioni;
- c) piani di sviluppo della rete commerciale e produttiva, piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) designazione e nomine di rappresentanti comunali;
- e) attività amministrativa di mera esecuzione di disposizioni statali o regionali o soggetta a termini perentori di legge ovvero derivante dalla applicazione della normativa scaturente dai Contratti Collettivi di Lavoro dei dipendenti degli Enti Locali (bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, conti consuntivi, provvedimenti di determinazione dello stato giuridico ed economico del personale dipendente).

2. Non è ammissibile, inoltre, un quesito referendario su un uguale oggetto già sottoposto a referendum, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente consultazione.

3. Non è parimenti ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone, con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

Art. 73 **Disciplina del referendum**

1. Per la raccolta di firme, i promotori in numero non inferiore a dieci, devono produrre al Segretario comunale istanza, con firme autenticate, contenente il quesito referendario, per la predisposizione del quale possono richiedere al Segretario stesso di avvalersi della consulenza degli uffici comunali.

2. La segreteria comunale dovrà inviare le richieste pervenute, entro cinque giorni dal loro ricevimento, all'apposita Commissione Tecnica all'uopo costituita. Il procedimento di istituzione della Commissione dovrà iniziare entro dieci giorni dal ricevimento delle richieste.

3. Tale commissione è così composta:

- a) Difensore Civico - Presidente;
- b) Segretario comunale - Componente;
- c) Responsabile del Servizio Elettorale - Componente.

Qualora non sia stato nominato il Difensore Civico, la Giunta Comunale può deliberare la costituzione della Commissione come segue:

- a) Segretario Comunale - Presidente;
- b) Responsabile del Servizio Elettorale - Componente;
- c) Funzionario Amministrativo Direttivo dipendente di altra Pubblica Amministrazione - Componente.

4. Prima di procedere alla raccolta delle firme, i promotori debbono attendere l'esito del giudizio di ammissibilità espresso, con riferimento alla conformità dell'istanza alle materie consentite ed alla regolarità della presentazione della proposta e delle relative sottoscrizioni, dalla Commissione Tecnica.

5. Una volta depositati gli atti da parte dei promotori, la Commissione Tecnica avrà a disposizione un mese per l'esame del quesito referendario e per l'emissione del relativo giudizio di ammissibilità, che dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale. La Commissione si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. In caso di pronuncia di inammissibilità, i promotori entro dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, possono presentare controdeduzioni alla Commissione Tecnica, la quale dovrà pronunciarsi entro i quindici giorni successivi, assumendo la propria decisione definitiva.

7. La raccolta delle firme dovrà concludersi entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di ammissibilità.

8. Entro i successivi quindici giorni, la Commissione Tecnica deve verificare la regolarità delle firme dei sottoscrittori e trasmettere gli atti al Sindaco per l'indizione del Referendum.

9. Il Sindaco avrà 60 giorni di tempo, decorrenti dalla data di trasmissione degli atti da parte della Commissione Tecnica, per la indizione della consultazione, la quale dovrà svolgersi entro i successivi 60 giorni, fatta esclusione per i mesi di luglio ed agosto.

10. Le operazioni di voto dovranno svolgersi in un sol giorno e, dopo la chiusura dei seggi, seguono le operazione di scrutinio. Il referendum non deve coincidere con lo svolgimento di elezioni comunali e provinciali.

11. Dovrà, inoltre, trascorrere almeno un mese di tempo tra le altre operazioni di voto ed i Referendum locali intendendosi questi ultimi automaticamente posticipati rispetto alle predette operazioni di voto.

12. Non potranno essere tenuti più di tre Referendum contemporaneamente. Qualora le richieste ammissibili presentate siano più di una, saranno indetti i primi tre referendum, decidendo sulla base dell'ordine cronologico in cui sono state presentate le firme necessarie alla richiesta.

13. Le modalità relative al funzionamento della Commissione, alla raccolta ed alla autenticazione delle firme, alla propaganda elettorale, alla presentazione dell'istanza di referendum, al deposito dei quesiti, allo svolgimento delle operazioni di voto ed all'eventuale fornitura di una "carta elettorale" agli aventi titolo, dovranno essere oggetto di apposito regolamento comunale.

Art. 74 **Efficacia del referendum**

1. Qualora un atto non sia stato ancora eseguito ovvero si tratti di atto di esecuzione continuata, frazionata o differita, in caso di esito positivo del referendum consultivo, in attesa delle determinazioni di cui al presente Statuto, l'organo competente può sospendere il provvedimento in relazione al quale si è effettuata la consultazione.

2. Il referendum consultivo è valido se alla consultazione ha partecipato il 35% degli elettori aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Il referendum abrogativo è valido se ha partecipato alla consultazione la metà più uno degli elettori aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi

3. L'esito del Referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei, affinché la cittadinanza ne venga a conoscenza.

4. Il Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato assume i provvedimenti di attuazione dell'esito della consultazione.

5. Anche se l'esito del Referendum consultivo è negativo, la Giunta comunale ha ugualmente la facoltà di proporre al Consiglio comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto alla consultazione referendaria.

6. Il mancato recepimento, totale o parziale, delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

7. Previo parere della Commissione Tecnica, il Consiglio comunale può procedere alla revoca od alla sospensione del Referendum, nel caso di entrata in vigore di una

legge che disciplini ex novo la materia, oppure qualora sia stato approvato un atto di accoglimento integrale della proposta dei promotori.

8. Analoga facoltà potrà essere esercitata, qualora siano in corso le procedure per lo scioglimento del Consiglio comunale.

CAPO IV DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 75 Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti la esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Art. 76 Diritto all'informazione

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il diritto dei cittadini, nelle forme previste dal regolamento, alla informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

2. L'Amministrazione comunale garantisce altresì ai cittadini, nelle forme previste dal regolamento, il diritto all'informazione relativa all'attività da essa svolta o concernente dati di cui la stessa sia comunque in possesso, ancorchè si riferiscano ad attività poste in essere dalle U.S.L., Aziende Municipalizzate o altri Enti cui essa partecipi.

Art. 77 Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi aventi contenuto generale, indicati in apposito regolamento e secondo le modalità dallo stesso stabilite.

2. Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi è assicurato ai cittadini elettori del Comune su motivata richiesta per fini partecipativi, nonchè a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti con le modalità stabilite dal regolamento. L'esame degli atti e documenti è gratuito.

3. Il diritto di rilascio di copia di atti o documenti amministrativi, è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni in materia di bollo

CAPO V DIFENSORE CIVICO

Art. 78 Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.

2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Non può essere rieletto nel successivo mandato amministrativo.

3. Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione Italiana e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse del pubblico bene".

Art. 79 Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
- c) i ministri del culto;
- d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con la Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituiscano l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
- f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.

3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.

Art. 80 Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le eventuali aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

8. Il Difensore Civico esercita il controllo eventuale sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei limiti delle illegittimità evidenziate. Fino alla nomina del Difensore Civico tale controllo è esercitato dal Comitato Regionale di Controllo.

Art. 81 Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 82 Convenzione con altri Comuni

1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri comuni contigui per gestire in modo coordinato l'Istituto del Difensore Civico. La Convenzione stabilirà, oltre alle modalità di nomina, ai casi di incompatibilità e decadenza, ai mezzi ed alle prerogative, ai rapporti con il Consiglio, anche i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti

contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie nel rispetto dei rispettivi Statuti.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 83

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordine comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche **entrano in vigore decorsi trenta dall'affissione all'Albo pretorio**, e sono **adottate** forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art.84

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti, previo esame delle apposite commissioni:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 85

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 86

Ordinanze

1. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le ordinanze debbono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi All'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma **secondo**

Art. 87

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino alla adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.